

All "3"

ARPA Spa - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ARPA (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi) Spa con sede in Chieti, Via Asinio Herio, cod. fisc. 00288240690, in persona del legale rappresentante Cirulli Massimo, nato Ortona CH il 11.11.1963

E

La Società _____, con sede legale in _____, in persona del _____ nato a _____ in seguito, nel contesto della presente scrittura privata, denominati rispettivamente "Committente" e "Fornitore"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a somministrare periodicamente alla Società ARPA Spa, che accetta, forniture di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque conforme all'allegato IV della Direttiva 2003/17/CE, con decorrenza dal _____ e fino al _____, con le modalità di seguito indicate, relativamente agli impianti di _____.

Inoltre il Fornitore si obbliga a somministrare il prodotto di cui sopra alla società, partecipata ARPA Spa _____.

A richiesta del Committente il Fornitore si obbliga a proseguire le forniture per ulteriori tre mesi alle stesse condizioni.

ART. 2 - CARATTERISTICHE

Il gasolio oggetto della presente fornitura dovrà presentare le caratteristiche previste dalle seguenti specifiche tecniche EN590 e s.m.i., nonché dall'allegato IV della Direttiva 2003/17/CE.

ART. 3 - QUANTITATIVO PRESUNTO

Il fabbisogno presunto della fornitura di gasolio è di _____ litri.

E' consentita alla Società ARPA Spa una variazione, in aumento o diminuzione del quantitativo previsto.

La variazione non potrà essere comunque adottata dal Fornitore come motivo di risoluzione del contratto.

ART. 4 - FORNITURE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 3 e fatto salvo il rispetto delle procedure previste per ogni singolo ordine così come disciplinate nel successivo art. 5, il Fornitore si obbliga alla puntuale esecuzione di forniture parziali a richiesta del Committente.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'ORDINE DI FORNITURE PARZIALI

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 4, l'ordine della fornitura parziale dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo telefax. Dal momento del ricevimento dell'ordine, decorrono i tempi previsti per la consegna.

ART. 6 - MODALITA', TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO

La consegna della fornitura ordinata dovrà essere effettuata entro e non oltre 36 ore dalla ricezione dell'ordine a mezzo di autobotti dotate di contalitri tarati e verificati con attestazione della regolarità della taratura periodica.

La consegna verrà eseguita a cura del Fornitore presso l'impianto indicato nell'ordine.

La spedizione ed il trasporto sono a carico del Fornitore.

Ogni singola fornitura sarà corredata del DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), riportante almeno i seguenti dati:

- volume espresso in Litri a 15°C;
- volume a temperatura di carico;
- densità a 15°C.

L'impianto ARPA Spa, al fine di determinare la quantità di prodotto consegnato potrà effettuare le seguenti verifiche:

- utilizzare, a valle del contalitri dell'autocisterna, un apparecchio dell'ARPA Spa tarato ed omologato dagli uffici Metrici preposti;
- sottoporre le autocisterne al peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall' Ufficio Metrico;
- considerare i volumi rilevati all'interno dei serbatoi, per ogni consegna, a mezzo di asta metrica e confronto con tabella di taratura serbatoi, al fine di determinare la quantità di prodotto consegnata allo scarico.

Qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri ordinati e numero di litri effettivamente consegnati, considerando la tolleranza dovuta alla temperatura, in base alla normativa vigente, si applicherà la penale di cui al successivo art. 8.

L'ASPA Spa ha altresì la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del prodotto, consegnato dal Fornitore, alle seguenti specifiche tecniche: EN590 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'allegato IV della Direttiva 2003/17/CE.

Per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, l'ARPA Spa potrà disporre, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna di 3 (tre) campioni del prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da circa 2 (due) litri ciascuno.

I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'impianto utilizzatore, il numero del DAS, la data e luogo di prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna.

L'etichetta sarà firmata dal trasportatore. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno al Committente ed uno, a descrizione del Committente, ad un laboratorio di analisi accreditato, concordato tra il Fornitore ed il Committente, al fine di verificare la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento.

Nel caso in cui il prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- il prodotto potrà essere rifiutato dall'impianto ARPA Spa. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del serbatoio ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'impianto ARPA Spa, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del prodotto, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 8 e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del prodotto, ivi le spese ad esso correlate resteranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui il prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del prodotto. Ivi comprese tutte quelle ad esse correlate saranno a carico del Committente.

ART. 7 – PREZZO, TERMINE DI PAGAMENTO E INTERESSI – PATTUIZIONE IN DEROGA A D.LDG. 231/2002

IL prezzo €/Lt è ottenuto dalla quotazione settimanale "Max" del prodotto petrolifero "Gasolio auto" dell'area di competenza "Centro" del listino "Mercato interno extra rete" pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati", della settimana antecedente la data di consegna , con un aumento pari a _____, i prezzi così ottenuti sono SIVA e per pagamenti a 60 giorni data fattura fine mese.

Il corrispettivo di ogni singola fornitura viene determinato moltiplicando il prezzo €/litro, ottenuto come sopra, per la quantità ordinata espressa in litri.

Le fatture relative alle forniture effettuate nel mese, dovranno essere emesse, separatamente per ciascun impianto ARPA Spa richiedente, e fatte pervenire alle rispettive sedi entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello di riferimento.

Le fatture, fiscalmente in regola, saranno poste a pagamento a 60 gg. data fattura fine mese.

Per il ritardato pagamento viene convenuto un interesse pari al tasso di legge, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

ART. 8 - PENALITA'

L'inosservanza del termine di consegna della singola fornitura, la non conformità del prodotto consegnato, la differenza di prodotto consegnato e qualsiasi altra inadempienza da parte del Fornitore dà diritto all'ARPA Spa di procedere, presso altri fornitori, all'acquisto in danno nonché, di rifiutare il prodotto consegnato successivamente al termine convenuto. Per acquisto in danno si intende la facoltà per l'ARPA Spa di acquistare presso altri fornitori il prodotto non consegnato ovvero non conforme al collaudo, a rischio e spese del Fornitore inadempiente.

Qualora l'ARPA Spa non ritenga di avvalersi della facoltà di acquistare in danno:

- per le consegne effettuate in ritardo, al Fornitore sarà addebitata una penale pari al due per mille dell'importo del prodotto consegnato in ritardo e per ogni giorno di ritardo;
- per le quantità consegnate in meno eccedente la tolleranza, al Fornitore verrà richiesta la restituzione del prodotto mancante.

Gli eventuali addebiti per danni e spese ivi compresi eventuali sovrapprezzi sostenuti per l'acquisto in danno, nonché per bonifiche serbatoi e quant' altro, saranno trattenuti direttamente sulle somme dovute al Fornitore.

ART. 9 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi, oneri, condizioni, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto a suo carico, il Fornitore si obbliga a fornire polizza fidejussoria pari al 5% (cinqueper cento) del valore della fornitura, stipulata con una compagnia di assicurazione di primaria importanza all'uopo abilitata. La polizza di assicurazione dovrà essere vincolata a favore dell'ARPA Spa e depositata presso la Direzione della Società stessa.

La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente contratto.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Fermo restando l'effetto della garanzia di cui al precedente art. 9 e l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi per i quali possono essere comminate tali penali, ovvero nel caso di inadempimenti, anche parziali, da parte del Fornitore, degli altri obblighi ed oneri posti a suo carico e da ritenere tutti tassativi ed inderogabili, l'ARPA Spa potrà senz'altro ritenere e dichiarare risolto di pieno diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, per colpa ed inadempienza grave del Fornitore.

In tutti i predetti casi di risoluzione del presente con tratto per colpa e/o inadempienza del Fornitore, l'ARPA Spa potrà pretendere l'integrale pagamento della somma garantita dalla fidejussione di cui al precedente art. 9, salvo il risarcimento di tutti gli altri eventuali maggiori danni.

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni effetto, anche contenzioso, relativo alla fornitura oggetto del presente contratto, é competente esclusivamente il foro di Chieti.

ART. 12

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente con tratto sono a carico esclusivo della ditta fornitrice, ad eccezione soltanto dell'IVA sul corrispettivo, secondo fattura, il cui rimborso é dovuto dalla Società Committente, come per legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

ART. 13 – INFORMATIVA E CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 si rende l'informativa come da allegato al presente contratto.

Chieti, _____

IL FORNITORE

IL PRESIDENTE
(*Avv. Massimo Cirulli*)

Il Fornitore dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. di approvare ed accettare specificatamente tutte le clausole e le condizioni del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Chieti, _____

IL FORNITORE